

## COMUNE DI GRIGNO

## PROVINCIA DI TRENTO

**OGGETTO: Vendita in piedi legname bostricato, a seguito di asta**

**pubblica di data \_\_\_\_\_/2023.**

**Lotto denominato: \_\_\_\_\_**

Rep \_\_\_\_ Atti privati

Tra i Signori:

1. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_(Tn), il \_\_\_\_\_, domiciliato nella sua qualità di Sindaco pro tempore presso la sede municipale sita in Piazza Dante n. 15 a Grigno (TN), il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Grigno che rappresenta (P.I. e Cod. Fiscale 00301100228);
2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ p.I.V.A. \_\_\_\_\_.

Premesso che:

- nel prosieguo del presente atto, il Comune di Grigno e la Ditta acquirente, come sopra rappresentata, saranno denominati semplicemente "Comune" e "Ditta";

- nel corso dell'asta pubblica eseguita sul portale telematico della Camera di Commercio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2023, e come risulta dal relativo verbale, la Ditta ha proposto la migliore offerta per l'acquisto del lotto di legname denominato \_\_\_\_\_, di metri cubi presunti \_\_\_\_\_;

Si allegano il capitolato generale d'oneri approvato dal Consiglio comunale mediante deliberazione n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ ed il capitolato particolare d'appalto approvato con determinazione del Vicesegretario n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, parte integrante e sostanziale

del presente contratto.

Si richiama anche se non materialmente allegato il progetto di taglio n. \_\_\_\_\_ relativo al lotto in oggetto,

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

art.1

1. Il Comune cede e vende alla Ditta, che accetta, il lotto di legname in piedi schiantato più sopra descritto avverso il corrispettivo offerto di euro \_\_\_\_\_.- ( \_\_\_\_\_ /) al metro cubo più I.V.A dillegge,.  
La legna destinata a cippato/biomassa verrà fatturata dal Comune alla ditta al prezzo fisso di euro 5,00 (cinque) per ciascuna tonnellata.  
La misurazione avverrà con le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

art.2

1. Il legname schiantato di cui al precedente art. 1, si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale declina ogni responsabilità per eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche.
2. L'Ente venditore dichiara che la massa ricavabile si presume quella stimata in premessa, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

art.3

1. Le parti prendono atto che:
  - La Ditta ha versato **un acconto** pari al 10% del valore complessivo del/dei lotto/i, inclusa I.V.A., mediante \_\_\_\_\_, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C.;
  - La ditta ha versato una **cauzione definitiva** pari al 5% del valore complessivo del/dei lotto/i, inclusa I.V.A., mediante \_\_\_\_\_, a garanzia dell'esatto adempimento degli

obblighi derivati dal relativo progetto di taglio, dai Capitolati e dal presente contratto di compravendita, che verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo;

- La Ditta ha presentato una garanzia pari al 90% del valore complessivo del/dei lotto/i, inclusa I.V.A., mediante \_\_\_\_\_, a titolo di garanzia dei pagamenti;

- La Ditta si dichiara in possesso di idonea polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione e il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.

- La Ditta ha comunicato i dati relativi all'impresa che eseguirà le operazioni di utilizzazione, la quale possiede i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale).

2. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

#### art. 4

1. La consegna del lotto oggetto di alienazione deve essere richiesta all'Amministrazione comunale di Grigno, direttamente dall'acquirente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita ed avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

2. Le operazioni di utilizzazione forestale e di asporto di tutto il materiale presente nel lotto assegnato devono essere eseguite ed ultimate entro la tempistica indicata nel capitolato d'oneri particolare. A seguito di richiesta adeguatamente motivata, presentata almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza, e previo adeguamento della scadenza delle garanzie fideiussorie prestate, l'Amministrazione comunale può concedere eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga

corretti i presupposti.

3. A parziale deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del capitolato d'oneri generale, si evidenzia che, qualora entro il termine sopra indicato si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni. Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato dal contratto da parte dell'acquirente.

#### art. 5

1. Il Comune provvederà alla fatturazione mensile del materiale asportato come risultante dalla misurazione effettuata nelle modalità stabilite dal capitolato d'oneri particolare. La Ditta provvederà al pagamento dell'importo tramite avviso PagoPa 60/90 giorni.
2. Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento la fattura non risultasse saldata, si procederà con la parziale escussione della garanzia fideiussoria per l'importo non saldato.
3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria prestata. Qualora l'importo corrispondente al volume del legname asportato (comprensivo di I.V.A.) e non ancora pagato (escluso quanto eventualmente versato in sede di acconto) sia superiore all'importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al volume asportato non coperto da garanzia o all'immediata integrazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, fino al raggiungimento del valore del legname asportato e non pagato, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.
4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto inoltre in caso di eventuale escussione, anche parziale, dell'importo inizialmente

garantito, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

#### art.6

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri generale e particolare.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione, secondo quanto disciplinato dal capitolato d'oneri particolare, dal capitolato d'oneri generale e della normativa di riferimento, l'acquirente presenta una cauzione definitiva pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo presunto del lotto; la garanzia verrà svincolata solamente a seguito dell'esito positivo del collaudo.

#### art.7

1. Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore e acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.
2. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

#### art.8

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della Ditta acquirente.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 24.04.1986 n. 131.

#### art.9

1. La ditta acquirente dichiara di essere a conoscenza che il sistema di misurazione previsto all'interno del presente contratto presuppone la ripresa, mediante sistema di videosorveglianza, dei passaggi dei mezzi, in particolare del carico trasportato e delle relative targhe ed acconsente al trattamento di tali dati.

2. Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è il Comune di Grigno, con sede a Grigno (e.mail [segreteria@comunegrigno.it](mailto:segreteria@comunegrigno.it), sito internet [www.comunegrigno.it](http://www.comunegrigno.it)).

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

per gli adempimenti correlati alla stipulazione del presente contratto e per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del medesimo e per l' prosecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari Il trattamento, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 2/2016.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati

all'Agenzia delle Entrate, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale; i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento, oltre che, se diversi dai precedenti, dagli incaricati allo scopo nominati. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale ed al Broker del Comune nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero.

I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati dei Servizi Segreteria e Finanziario.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che i Servizi sopra individuati possano procedere con l'esecuzione del contratto.

I diritti dell'interessato sono:

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere la portabilità dei dati;

aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del

presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.

In tal senso, e per quanto riguarda la concreta attuazione del contratto, si rimanda alla specifica nomina a Responsabile del trattamento operata da parte del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

**La Ditta**

**Il Sindaco**

La parte acquirente, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

**La Ditta**

**Il Sindaco**